REGOLAMENTO (CEE) N. 571/73 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1973

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1373/70 e n. 2637/70 per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime dei certificati di fissazione anticipata per le uova e il pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in appresso denominato « atto », in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (4), modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1373/70 della Commissione, del 10 luglio 1970 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2106/72 (6), ha stabilito le modalità comuni e che il regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 128/73 (8), ha stabilito modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ;

considerando che la possibilità di fissazione anticipata delle restituzioni è stata estesa alle uova in guscio e al pollame dai regolamenti (CEE) n. 2683/72 (9) e n. 2689/72 (10) del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che completano i regolamenti nn. 175/67/CEE (11) e 176/67/CEE (12) per quanto riguarda le regole generali di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nei settori delle uova e del pollame ; che è quindi opportuno estendere le modalità di fissazione anticipata a tali prodotti ;

considerando che l'indicazione obbligatoria del paese di destinazione prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2637/70 non è più necessaria, dato che la possibilità di fissazione anticipata non è più limitata a talune destinazioni dei prodotti esportati ; che è quindi opportuno sopprimere questa disposizione ;

considerando che è inoltre opportuno aggiornare forfettariamente gli importi cauzionali conformemente alle modifiche del livello delle restituzioni ;

considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 1373/70 e n. 2637/70, dopo il quinto trattino, è inserita l'espressione seguente :

« articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 176/67/CEE ».

Articolo 2

La designazione del titolo III del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituita dalla seguente :

« Uova e pollame ; certificati di fissazione anticipata ».

Articolo 3

L'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2637/70 è soppresso.

Articolo 4

La tabella che figura all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituita dalla seguente :

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
(5) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.
(6) GU n. L 225 del 3. 10. 1972, pag. 8.
(7) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(8) GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 16.
(9) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 33.
(10) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 41.
(11) GU n. L 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.
(12) GU n. L 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso in u.c./100 kg netti
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :	
	A. Volatili, interi :	
	I. Galli, galline e polli :	
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	1,75
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	1,75
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	1,75
	B. Parti di volatili (diversi dalle frattaglie) :	
	I. disossate	3,80
	II. non disossate	
	a) Metà o quarti :	
	1. di galli, galline e polli	1,75
	b) Ali intere, anche senza la punta	1,25
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	B. altre :	
	I. di volatili :	
	a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a)	4,90
	b) contenenti, in peso, 25 % o più e meno del 57 % di carne di volatili (a)	2,90
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :	
	I. Uova di volatili da cortile :	
	b) altre (diverse dalle uova da cova)	1,00
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova :	
	I. atti ad usi alimentari :	
	a) Uova sgusciate :	
	1. essiccate	5,00
	2. altre	1,50
	b) Giallo d'uova :	
	1. liquido	3,00
	2. congelato	3,00
	3. essiccato	5,00

(a) Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI